



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO SPORT

Determinazione Dirigenziale	
N. 58/ 1	di data 13/01/22

**Oggetto: D.P.R. 28.12.2000 N. 445. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO - PROGETTO SPORT**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 è stato emanato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, entrato in vigore il 7 marzo 2001, che riunisce organicamente in un unico testo normativo tutte le disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia di documentazione amministrativa;

visti in particolare gli artt. 71 e 72 del suddetto D.P.R. che prescrivono e disciplinano i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sostitutive dell'atto di notorietà, presentate alle Pubbliche Amministrazioni;

visto l'art. 72, comma 2, del suddetto D.P.R. 445/2000, ai sensi del quale le amministrazioni certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché la modalità per la loro esecuzione;

rilevato che l'Amministrazione comunale, in quanto ente titolare di procedimenti nei quali sono presentate dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., deve effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ed in quanto Pubblica Amministrazione certificante, ai sensi dell'art. 72 del citato D.P.R., deve rendere note le misure organizzative e le modalità esecutive dei controlli;

atteso che con deliberazione 10.6.2002 n. 126 la Giunta comunale ha approvato il Disciplinare sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (DSC) e delle Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN), successivamente modificato con deliberazione della Giunta comunale 18.06.2012, n. 173;

visto l'art. 10 del sopracitato Disciplinare ove si stabilisce che "ogni Dirigente di Servizio, al fine di bilanciare l'esigenza di controllo sulle DSC e DSAN con i principi di efficienza, tempestività ed economicità dell'attività amministrativa nonché di privilegiare la tempestività dei controlli rispetto alla quantità, tenuto conto anche della rilevanza e del numero delle dichiarazioni presentate in relazione ai procedimenti di competenza nonché di altri particolari aspetti, deve, con propria determinazione:

- a) fissare la tempistica e le modalità (puntuali o a campione, dirette o indirette) dei controlli per i singoli procedimenti o per categorie omogenee;
- b) stabilire la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione per i singoli procedimenti o per categorie omogenee di procedimenti;
- c) stabilire, eventualmente, nel caso di procedura di gara, di concorsi e di ammissione a graduatorie, in relazione alla quantità dei dati da verificare e al carico di lavoro, la

pagina 1/6

percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione dei soggetti risultanti aggiudicatari o idonei;

- d) stabilire, eventualmente nel caso di procedimenti in cui l'interessato presenta un'istanza contenente più DSC e DSAN, di fare riferimento al numero delle istanze presentate anziché al numero delle dichiarazioni, al fine di determinare la percentuale e le modalità di effettuazione dei controlli a campione”;

vista la circolare n. 7/2021 con la quale la Segreteria Generale comunica che con decreto legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 sono stati modificati gli articoli 71, 75, 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/200 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, modificando le disposizioni dedicate ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e le sanzioni applicate in caso di non veridicità delle stesse;

fatto presente che a seguito delle modifiche introdotte, il Dirigente, nel stabilire le modalità di controlli delle DSC e DSAN, deve stabilire un campione di pratiche da sottoporre a controllo in base al rischio e all'entità del beneficio economico stesso, oltre che all'ipotesi di ragionevole dubbio;

considerato inoltre che, sempre a seguito delle modifiche introdotte, si aggrava la situazione del dichiarante che dovesse rendere dichiarazioni mendaci, in quanto all'accertamento della non veridicità vengono collegate due ulteriori rilevanti conseguenze:

- revoca, ossia restituzione, del beneficio economico o della parte di beneficio eventualmente già erogata sulla base della dichiarazione non veritiera;
- divieto di presentare domanda alla medesima struttura che ha riscontrato la dichiarazione mendace, per ottenere contributi, finanziamenti e agevolazioni nei due anni successivi all'adozione del provvedimento di decadenza;

atteso che, in attuazione della L. 06.11.2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, la Giunta comunale con deliberazione 29/03/2021 n. 59 ha approvato il Piano di prevenzione della corruzione 2021-2023, il quale reca l'indicazione dei rischi e delle corrispondenti azioni preventive da attuare da parte dei Servizi e che lo stesso Piano prevede la formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare, relativamente ai procedimenti di scelta del contraente;

dato atto che il Progetto Sport ha provveduto a stabilire le tempistiche e le modalità di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per quanto di propria competenza, con determinazione n. 58/34 di data 03/08/2021 attualmente vigente;

fatto presente che i procedimenti amministrativi in capo al Progetto Sport nei quali è previsto l'acquisizione di DSC e DSAN sono in particolare i seguenti:

- procedimenti riguardanti gare e affidamenti di incarichi;
- procedimenti riguardanti l'assegnazione di contributi alle Associazioni/società sportive;

dato atto che, per quanto riguarda le procedure riguardanti le gare e gli affidamenti incarichi, l'art. 19-bis, comma 3, della l.p. 2/2016, dispone che: “Al momento dell'indizione della procedura per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea effettuati nell'ambito del mercato elettronico provinciale l'amministrazione richiede agli operatori economici invitati di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, e verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti”;

richiamate le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del DL 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici con le quali vengono definiti i controlli sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto (quindi fuori dal Mercato Elettronico) distinguendoli in base all'importo di affidamento;

fatto presente che a seguito dell'adozione di tale determinazione verrà modificata anche tutta la modulistica relativa alle DSA e DSAN sostituendo la vecchia dicitura con la seguente formulazione: *“A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formulazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)”*

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 25 del Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23 novembre 2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ma detta esclusivamente modalità organizzative nell'ambito del Progetto Sport per assolvere al compito dei controlli previsti dalla normativa sopra richiamata;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il D.P.R. 28/12/2020 n. 445 e s.m.;
- la Legge 06/11/2012 n. 190 e s.m.;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 59 di data 29/03/2021;
- il “Disciplinare sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (DSC) e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSNA), da ultimo modificato con deliberazione della Giunta comunale 18/06/2012 n. 173 in “Disciplinare interno per l'acquisizione d'ufficio di dati, informazioni e documenti e per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà”;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31/12/2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

dato atto che la presente deliberazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto stabilisce esclusivamente disposizioni organizzative interne che non comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

visto il Decreto sindacale n. 208/2021/05 prot. n. 285327 di data 29.10.2021 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

determina

pagina 3/6

1. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, la tempistica e le modalità di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, relative a procedimenti amministrativi e attività di competenza del Servizio, a decorrere dall'esecutività del provvedimento, come di seguito specificato:
- a) per tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione (DSC) e tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN): controllo generico al momento della loro presentazione e comunque non oltre 15 giorni dal loro ricevimento, al fine di rilevare elementi di incoerenza palese, inattendibilità evidente delle informazioni o imprecisioni/omissioni nella loro compilazione;
- b) per qualsiasi procedimento di gara indetto con proprio provvedimento dirigenziale o atto equivalente, al di fuori della piattaforma Me-Pat, devono essere eseguiti i seguenti controlli:
- controllo a campione sul totale delle dichiarazioni presentate: entro 60 giorni dalla conclusione della procedura di gara, controllo puntuale di tutte le dichiarazioni contenute secondo un campione del 10% delle istanze presentate. Il campionamento avviene inserendo tutte le istanze pervenute in un elenco comune per il Progetto Sport e selezionando, per il controllo, una domanda ogni 10, in base all'ordine di protocollo;
  - controlli sull'aggiudicatario:
    - affidamento diretto di importo complessivo fino a 5.000 euro (IVA e ogni onere escluso), prima della stipulazione del contratto:
      - consultazione del casellario ANAC;
      - verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
      - accertamento del possesso dei requisiti speciali eventualmente previsti dagli atti di gara;
    - affidamenti diretti di importo complessivo superiore a 5.000 euro (IVA e ogni onere escluso), prima della stipulazione del contratto:
      - tutti i requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
      - requisiti speciali eventualmente previsti dagli atti di gara;
    - per tutte le altre procedure di gara, entro 60 giorni dalla conclusione della procedura:
      - tutti i requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
      - requisiti speciali eventualmente previsti dagli atti di gara.
- c) per tutte le procedure di gara che si svolgono all'interno della piattaforma Me-pat: indipendentemente dall'importo di gara, verifica esclusivamente delle dichiarazioni rese da parte del soggetto aggiudicatario, con esclusivo riferimento ai requisiti speciali richiesti dagli atti di gara, in conformità all'art. 19-bis della l.p. 2/2016;
- d) per i procedimenti relativi all'assegnazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni, altri benefici ed erogazioni di provvidenze: tutte le istanze contenenti DSC o DSAN pervenute nell'ambito di tali procedimenti vengono incluse in un elenco comune per il Progetto Sport, seguendo l'ordine dato dal numero di protocollo. Ciascuna domanda protocollata costituisce l'unità di base presa come riferimento per l'effettuazione del campionamento, come di seguito indicato e per lo svolgimento dei controlli, secondo le seguenti modalità:
- sono controllate tutte le dichiarazioni contenute nelle istanze presentate secondo un campione del 10%, selezionando un'istanza ogni 10, a partire dalla decima. Il controllo deve essere effettuato entro un termine che risulti congruo in relazione alla tipologia di controllo, e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni, salvo eventuali sospensioni rese necessarie per permettere lo svolgimento di adempimenti richiesti dall'ufficio al soggetto dichiarante;
  - sono controllate comunque, tutte le dichiarazioni delle istanze presentate che hanno dato luogo a una concessione di un contributo, una sovvenzione o altri benefici economici per un importo superiore a 5.000,00 Euro (IVA e ogni onere escluso). Il

controllo deve essere effettuato entro un termine che risulti congruo in relazione alla tipologia di controllo, e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni, salvo eventuali sospensioni rese necessarie per permettere lo svolgimento di adempimenti richiesti dall'ufficio al soggetto dichiarante;

- nel caso in cui il controllo ricada su un'istanza che venga respinta nel merito per ragioni diverse da quelle riguardanti il controllo sulle DSC e DSAN, il relativo controllo s'intende cessato per carenza d'interesse e si provvede ad effettuare il controllo sulle dichiarazioni contenute nell'istanza immediatamente successiva, in base al numero di protocollo. Nessuna conseguenza si produce in merito alla determinazione del campione per quanto riguarda le istanze presentate successivamente in base al numero di protocollo;
- e) per dichiarazioni rese a vario titolo, anche nella fase di esecuzione per gli acquisti di beni e/o servizi: controllo sul 10% delle istanze contenenti dichiarazioni pervenute al Progetto Sport, entro 60 giorni dalla ricezione. Il campionamento avviene inserendo tutte le istanze in un elenco comune per il Progetto Sport e selezionando, per il controllo, una domanda ogni 10, in base all'ordine di protocollo;
- f) prescrizioni metodologiche comuni a tutte le tipologie di procedimenti:
- i controlli devono essere costantemente monitorati nel loro svolgimento, procedendo, ove necessario, ad effettuare solleciti periodici nei confronti degli enti o uffici che devono fornire la documentazione richiesta dal Progetto Sport per l'effettuazione dei controlli;
  - i controlli sono effettuati privilegiando il controllo diretto ove possibile e ricorrendo al controllo indiretto solo ove reso necessario dalla mancanza di collegamento informatico o dalla necessità di acquisire il documento cartaceo in originale;
  - i controlli sono comunque sempre effettuati in maniera puntuale ogni qualvolta sussistano dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del Disciplinare per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà;
  - è fatto salvo, in ogni caso, il rispetto della eventuale normativa speciale che presiede a singoli procedimenti;
2. di disporre che, in attuazione dell'art. 19-bis, comma 3, della l.p. 2/2016, nell'ambito di procedure di gara di competenza del Progetto Sport che si svolgono su Me-Pat, non venga sottoposto al controllo il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 se non nel caso di ragionevole dubbio e/o se ritenuto utile nell'assicurare il corretto svolgimento della gara;
  3. di disporre che le nuove modalità organizzative di cui al punto precedente sostituiscono, a tutti gli effetti, con decorrenza dalla data di efficacia del presente atto, quelle approvate con precedente determinazione dirigenziale di data 03/08/2021 n. 58/34;
  4. di recepire le modifiche introdotte dal D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 – Decreto rilancio – agli articoli 71, 75 e 76 del DPR 445/2000, modificando la formula contenuta nella modulistica di competenza con la seguente formulazione: *“A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formulazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)”*;
  5. di allegare un prospetto riassuntivo (Allegato1), avente l'esclusiva finalità di rendere più agevole l'individuazione delle specifiche tipologie di controllo da compiere nell'ambito di ciascun procedimento, nonché dei relativi termini da rispettare;
  6. di dare atto che le presenti modalità organizzative potranno essere oggetto di modifica, laddove le necessità operative ne rendano evidente l'opportunità ed in caso di modifica

- del quadro normativo di riferimento;
7. di dare atto altresì che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Allegati in formato elettronico  
Allegato 1 - controlli dichiarazioni sostitutive

Allegati in formato cartaceo  
//

Il Dirigente del Servizio  
Silvio Fedrizzi

Trento, addì 13/01/22